



ATTO COSTITUTIVO

Associazione "La Compagnia delle Genti APS"

Bargnesi Marina nata a Fano (PU) il 17/03/1960, residente a Fano (PU), viale Antonio Guarnieri n.1, cittadina italiana, codice fiscale BRGMRN60C57D488Q;

Brunori Barbara nata a Fano (PU) il 29/03/1974, residente a Fano (PU), via XXVII Strada n.4B, cittadina italiana, codice fiscale BRNBBR74C69D488R;

Caporelli Paolo nato a Fano (PU) il 07/01/1946, residente a Fano (PU), via Andrea De Gabrielli n.20, cittadino italiano, codice fiscale CPRPLA46A07D488P;

Carboni Edoardo nato a Torino il 06/04/1986, residente a Fano (PU), via Carlo Cattaneo n.8, cittadino italiano, codice fiscale CRBDRD86D06L219R;

Seri Cinzia nata a Fano (PU) il 07/08/1973, residente a Fano (PU), via Eugenio Curiel n.5, cittadina italiana, codice fiscale SRECNZ73M47D488B;

Seri Massimo nato a Schwyz (Svizzera) il 15/11/1964, residente a Fano (PU), via Reno n.11, cittadino italiano, codice fiscale SREMSM64S15Z133Y;

Vegliò Stefano nato a Fano (PU) il 18/08/1964, residente a Fano (PU), via vVilla San Biagio n.12, cittadino italiano, codice fiscale VGLSFN64M18D488E;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. **Seri Massimo** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. **Vegliò Stefano** quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**La Compagnia delle Genti-APS**", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di **Fano**, attualmente in "via Eugenio Curiel, 5 - 61032 Fano (PU)" e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di

[Handwritten signatures of the founding members]

“associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione e alla permanenza dell’Associazione nella relativa sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 L'associazione ha come scopo:

L'Associazione è costituita, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. L'associazione è apolitica e aconfessionale e si propone di promuovere attraverso arte, musica, sport, viaggi, studi, ecc, rapporti di amicizia, di fratellanza e solidarietà tra persone, gruppi e comunità, nonché di promuovere i valori e la cultura della civile convivenza e della pace, come pure quelli di solidarietà tra chi ha storie, tradizioni e culture diverse.

L'Associazione si ispira anche, per il perseguimento delle finalità proprie, ad una visione della vita fondata e mossa dall'etica della responsabilità, del rispetto, della solidarietà e dell'amicizia.

Altresì di promuovere occasioni di crescita culturale, di conoscenza ed opportunità di attività di interesse culturale e ricreativo per i propri associati.

Quindi l'Associazione si propone di perseguire finalità di solidarietà civile, sociale e culturale. La stessa potrà aderire ad altre associazioni nazionali ed internazionali.

ART. 3 Attività dell'Associazione:

3.1 L'Associazione, nell'ambito e per la realizzazione delle finalità sopra evidenziate, esercita in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lettera n);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in



favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

In particolare per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà promuovere ed organizzare tutte le iniziative culturali, ricreative, sportive, economiche e di cooperazione necessarie. Potrà inoltre, promuovere iniziative di carattere assistenziale-umanitarie anche attraverso raccolta di fondi, di prodotti alimentari, farmaceutici e di ogni genere con l'obbligo di devolverlo in beneficenza, anche attraverso altre associazioni o istituti ed istituzioni; potrà partecipare a progetti e bandi di cooperazione internazionale; potrà promuovere la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione; potrà promuovere e/o partecipare a campagne per la crescita della giustizia e della pace anche attraverso incontri e convegni pubblici, mostre dibattiti e meeting; potrà collaborare con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell'associazione. Potrà organizzare servizi ed attività di incontro per i propri associati e porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l'attività di consulenza, di studio, di formazione e attività editoriale.

3.2 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle vigenti norme.

3.3 Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.



ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato della durata di tre anni, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente **Seri Massimo**

Vice – Presidente **Vegliò Stefano**;

Tesoriere **Brunori Barbara**;

Segretario **Caporelli Paolo**;

Consigliere **Bargnesi Marina**.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto. I costituiti autorizzano il Presidente ad apportare allo Statuto le integrazioni e le modifiche necessarie che fossero richieste al fine dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Presidente sig. Seri Massimo resta altresì autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per le relative iscrizioni ed autorizzazioni.

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data **31 dicembre 2025**. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Fano, 6 ottobre 2025

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. [firma]

Sig. [firma]

Sig. Paolo Caporelli

Sig. [firma]

Sig. [firma]

Sig. [firma]

Sig. [firma]



Statuto dell'Associazione *"La Compagnia delle Genti"*



Art. 1 Denominazione

1.1 E' costituita l'Associazione: *"La Compagnia delle Genti"*.

1.2 L'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) sarà da intendersi inserito nella denominazione e potrà essere utilizzato nei rapporti e nelle comunicazioni con i terzi solo una volta perfezionata l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e ss. Del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Fano.

La stessa potrà istituire e chiudere sedi secondarie in Italia ed all'estero e trasferire la sede con semplice delibera dell'Assemblea in sede ordinaria.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

L'Associazione è costituita, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. L'associazione è apolitica e aconfessionale e si propone di promuovere attraverso arte, musica, sport, viaggi, studi, ecc, rapporti di amicizia, di fratellanza e solidarietà tra persone, gruppi e comunità, nonché di promuovere i valori e la cultura della civile convivenza e della pace, come pure quelli di solidarietà tra chi ha storie, tradizioni e culture diverse.

L'Associazione si ispira anche, per il perseguimento delle finalità proprie, ad una visione della vita fondata e mossa dall'etica della responsabilità, del rispetto, della solidarietà e dell'amicizia.

Altresì di promuovere occasioni di crescita culturale, di conoscenza ed opportunità di attività di interesse culturale e ricreativo per i propri associati.

Quindi l'Associazione si propone di perseguire finalità di solidarietà civile, sociale e culturale.

La stessa potrà aderire ad altre associazioni nazionali ed internazionali.

Art. 4 Attività dell'Associazione

4.1 L'Associazione, nell'ambito e per la realizzazione delle finalità sopra evidenziate, esercita in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lettera n);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

In particolare per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà promuovere ed organizzare tutte le iniziative culturali, ricreative, sportive, economiche e di cooperazione necessarie. Potrà inoltre, promuovere iniziative di carattere assistenziale-umanitarie anche attraverso raccolta di fondi, di prodotti alimentari, farmaceutici e di ogni genere con l'obbligo di devolverlo in beneficenza, anche attraverso altre associazioni o istituti ed istituzioni; potrà partecipare a progetti e bandi di cooperazione internazionale; potrà promuovere la pubblicazione, edizione, divulgazione e stampa di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione; potrà promuovere e/o partecipare a campagne per la crescita della giustizia e della pace anche attraverso incontri e convegni pubblici, mostre dibattiti e meeting; potrà collaborare con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell'associazione. Potrà organizzare servizi ed attività di incontro per i propri associati e porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese l'attività di consulenza, di studio, di formazione e attività editoriale.



4.2 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle vigenti norme.

4.3 Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore l'Associazione può svolgere attività — 1
diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri —
e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

Art. 5 I Soci

5.1 Possono chiedere di associarsi le persone e gli enti che ne condividano gli scopi dell'Associazione e intendano contribuire al loro raggiungimento. I suddetti enti possono essere altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

5.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge in materia di riservatezza dei dati, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o laddove previsto il Collegio dei Probiviri, il quale, esaminata la questione, può decidere nel merito o relazionare all'Assemblea affinché decida in occasione della successiva convocazione. All'atto dell'ammissione, da annotarsi nel libro Soci e comunicarsi all'interessato, il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati.

5.3 La qualifica di Socio non è trasmissibile.

5.4 Le categorie di Soci sono:

a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo assicurandone i mezzi finanziari iniziali, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Socio è soggetta al pagamento della quota sociale.

b) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

c) Soci sostenitori: i Soci che decidano volontariamente di corrispondere una quota annuale maggiore di quella determinata dal Consiglio Direttivo.

5.5 I Soci sono iscritti nel libro Soci, con indicazione dei loro indirizzi, una volta richiesta ed ottenuta la qualifica. In caso di decadenza, esclusione o recesso, vengono cancellati dal libro Soci. Il numero, dei Soci effettivi è illimitato.



3

Art. 6 Diritti dei soci

6.1 I Soci, purché iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci si impegnano a rispettare le norme dello Statuto che dichiarano di accettare all'atto della domanda, ed hanno diritto di accesso ai libri sociali, mediante esame ed eventuale estrazione di copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla richiesta, con spese a carico del Socio richiedente.

6.2 Il Socio che presti volontariamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, ed autorizzate dal Presidente, per l'attività prestata, comunque entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Resta ferma la possibilità che un Socio, oltre allo svolgimento di attività associativa di cui sopra, fornisca all'Associazione beni e/o servizi necessari al perseguimento degli scopi associativi, remunerati a condizioni di mercato, nei limiti delle vigenti norme.

6.3 Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di voto, nei termini previsti al successivo art.10.

Art. 7 Doveri dei soci

7.1 I Soci presteranno il loro contributo all'attività dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

7.2 Ogni Socio dovrà versare la propria quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Se, per oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, il Socio non avrà pagato la quota associativa, su delibera del Consiglio Direttivo può essere escluso dall'Associazione e cancellato dal libro Soci senza bisogno di ulteriori avvisi, salvo quanto previsto dal successivo art.8.

7.3 Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Recesso/esclusione del socio

8.1 Il Socio in regola con il versamento della quota annuale già maturata può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, anche a mezzo email, all'indirizzo dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

8.2 I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

8.3 Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di mancata osservanza dei doveri previsti di cui al precedente art.7 o per altri gravi motivi quali, a mero titolo esemplificativo: atti palesemente contrari agli scopi associativi, atteggiamenti discriminatori, comportamenti penalmente rilevanti, o altri comportamenti che possano recare danno morale e/o materiale all'Associazione.

8.4 Il Socio può essere escluso anche in caso di mancato versamento della quota annuale nei termini di cui al precedente art.7.



8.5 L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che, con la medesima delibera, ne dispone la cancellazione dal libro Soci. Salvo quanto previsto in casi di mancato pagamento della quota associativa, la delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio escluso, anche a mezzo email, all'indirizzo risultante dal libro Soci, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e poi ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

8.6 In caso di controversie in merito all'esclusione ritenuta ingiusta, la competenza a decidere spetta all'Assemblea o laddove previsto al Collegio dei Probiviri il quale, esaminata la questione, può decidere nel merito o relazionare all'Assemblea affinché decida in occasione della successiva convocazione. Le decisioni del Collegio o dell'Assemblea sono appellabili avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.

8.7 Il Socio che intenda uscire dall'Associazione esercitando il diritto di recesso dovrà darne comunicazione scritta, anche a mezzo email, al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 Gli organi sociali

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo; = 2
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - l'Organo di Controllo, anche monocratico, laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - il Revisore legale dei conti, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

9.3 L'Associazione tiene:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Comitato Scientifico e dell'eventuale organo di controllo. I libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono e il libro Soci è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 L'Assemblea

10.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

10.2 L'Assemblea:

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo e quando previsto il Revisore dei conti che durano in carica tre anni;
- approva l'eventuale Regolamento Interno relativo all'organizzazione dell'Associazione;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne faccia le veci almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, della relazione sociale e del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando la richieda almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, da un altro Consigliere o da un altro Socio prescelto dall'Assemblea.

10.4 Possono intervenire all'Assemblea ed esprimere il voto tutti i Soci iscritti in regola con il versamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto in proprio e fino ad un massimo di tre per delega attribuita da altri Soci. Il voto è palese. E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

10.5 L'Assemblea, che può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso, da inviare agli associati, indifferentemente, con lettera semplice, email o mediante pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare.

10.6 E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10.7 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega.

10.8 L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

10.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

10.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono riassunte in un verbale sintetico che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate o indicate da enti associati. Esso dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

11.2 Il Consiglio Direttivo:

- nomina tra i propri membri il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- fissa la misura e il termine per il versamento delle quote associative annuali;
- propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività dell'Associazione e sottopone alla stessa il rapporto annuale sulle attività svolte;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- ammette i nuovi Soci;
- esclude i Soci nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

11.3 Il Consiglio Direttivo può eventualmente costituire e sciogliere gruppi di lavoro per aree tematiche e di intervento, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza. Il Consiglio Direttivo, in accordo con il programma annuale ed il bilancio preventivo approvati dall'Assemblea, delibera l'assegnazione di fondi per la realizzazione dei progetti ai singoli gruppi di lavoro ai quali deve altresì richiedere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

11.4 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o ad esso richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

11.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, potendo delegare anche temporaneamente tale compito ad altro Consigliere. — 3
Convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Designa i soggetti che altri enti rimettano istituzionalmente, o chiedano di volta in volta, all'Associazione di designare, per offrire il contributo ideale dell'Associazione in seno a tali enti o in altre sedi rappresentative.

Art. 13 Il Tesoriere

13.1 Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, per una durata di 3 anni. Egli è responsabile della consistenza di cassa e della gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

13.2 La carica di Tesoriere può essere rinnovata. Egli cessa dalla propria carica per scadenza, per rinuncia o per perdita della qualifica di Socio. In ogni caso di cessazione deve rendicontare l'attività svolta fino a quel momento.

Art. 14 Il Collegio dei Probiviri

14. Il Collegio dei Probiviri, se costituito, si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri, i supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all'Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà appellabile avanti ad un Collegio Arbitrale nominato ad hoc dalle parti interessate.

7 







Art. 15 Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 16 Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Proventi ed entrate dell'Associazione

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote sociali;
- eventuali contributi ed elargizioni fatte da Soci o da terzi;
- entrate derivanti dalla organizzazione di eventi ed iniziative promozionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art. 18 Patrimonio dell'Associazione

18.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- proventi ed entrate di cui all'art. 17;
- eventuali avanzi di gestione;



- eventuali donazioni, erogazioni o lasciti di Soci o terzi;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

18.2 E' fatto, in ogni caso, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le quote sociali non possono essere rivalutate.

18.3 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Durata, Esercizio e Bilancio

19.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

19.2 L'esercizio ha durata annuale e corrisponde all'anno solare.

19.3 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa, da proporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

19.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4.3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Inoltre, al raggiungimento delle soglie di legge dovrà essere altresì predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

19.5 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 21 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, o da un suo delegato, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modifiche e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione e l'acronimo APS.

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 10.

23.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al paragrafo seguente.

23.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

[Handwritten signatures and initials]

